



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

Statuto

approvato con determinazione del Commissario Straordinario
n. 44 del 26 giugno 2023

in affissione dal 27 giugno al 12 luglio 2023
in vigore dal 13 luglio 2023



STATUTO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA IRPINIA SANNIO

TITOLO I PRINCIPI

Capo I Natura e funzioni

Art. 1

Natura

Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale ed, in quanto tale, Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Art.2

Sede legale, logo, albo

1. La Camera di Commercio, costituita nel 2022, ha sede legale in Avellino e sede secondaria in Benevento.
2. L'emblema, riportato nell'allegato A) al presente statuto è costituito dal segno identificativo del sistema camerale, approvato dall'Assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio d'Italia (Siracusa, 31 ottobre 2017). A fianco di tale segno è riportata la dizione "CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SANNIO"; il segno e la dizione sono separati da una linea verticale.
3. Gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale vengono assolti con la pubblicazione sul sito web dell'Ente camerale.
4. Il Segretario Generale della Camera di Commercio, o suo delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 3

Finalità

La Camera di Commercio opera nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza al fine di:

- a. promuovere ed incoraggiare la modernizzazione, l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio, del sistema delle imprese e delle economie locali, anche favorendo la creazione e il potenziamento di infrastrutture qualificanti, coordinando e promuovendo l'informazione economica e la formazione professionale;
- b. tutelare e perseguire un'economia aperta al fine di assicurare a tutti pari opportunità, scoraggiare tendenze monopolistiche e valorizzare la dignità dell'impresa e del lavoro;
- c. favorire l'affermazione della libertà d'impresa e di iniziativa economica, della concorrenza e della trasparenza del mercato, tutelando i soggetti imprenditori e consumatori di fronte a possibili deviazioni e abusi delle condizioni del mercato e garantendo imparzialità rispetto a tutti i soggetti del mercato stesso;
- d. promuovere e valorizzare la cultura di impresa, anche al fine di stimolare la crescita di nuove e diverse forme di impresa;
- e. promuovere la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio.



Art. 4

Funzioni

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e quelle attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Campania.

Art. 5

Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione, le Autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. Nella propria azione la Camera di Commercio si conforma ai seguenti principi generali:
 - a. indirizza l'azione amministrativa in modo efficace ed efficiente, garantendone il buon andamento, l'imparzialità e la qualità;
 - b. promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - c. assicura la trasparenza e riconosce il diritto di partecipazione attraverso la circolazione delle informazioni, l'accessibilità dei documenti e l'intervento ai procedimenti degli utenti interessati;
 - d. promuove gli opportuni accordi ai fini della informatizzazione dei servizi e della loro razionalizzazione nell'ambito del sistema telematico pubblico e/o privato;
 - e. informa la propria azione al principio di sussidiarietà ed omogeneità.

Art. 6

Autonomia statutaria

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio delle province di Avellino e di Benevento e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto ed i regolamenti camerali.
3. Lo Statuto camerale, nel rispetto della legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
4. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
5. Le modifiche dello Statuto sono adottate con le medesime procedure di approvazione dello stesso.

Art. 7

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio Camerale trovano applicazione le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risultano eletti i consiglieri di genere meno rappresentati che hanno ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali, enti, società e organismi comunque denominati, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.



Art. 8

Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto della legge e del presente Statuto.
2. I regolamenti interni sono: il regolamento del Consiglio camerale, il regolamento della Giunta camerale, il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento sull'acquisizione, gestione e sviluppo del personale.
3. In quanto Ente autonomo funzionale nelle materie di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., nelle materie di competenza così come previste dalle vigenti disposizioni, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
4. Il Consiglio camerale è competente ad emanare il proprio regolamento interno deliberando con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; detti regolamenti sono sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
5. Il regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti attribuiti alla competenza di quest'ultima sono deliberati con il quorum di cui al comma precedente.
6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Capo II

Sistema delle relazioni camerali

Art. 9

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra gli Enti camerali nelle sue forme associative e federative di livello regionale, nazionale ed europeo ed in ogni altra modalità di associazione e di compartecipazione congiunta ai livelli interprovinciali, interregionali ed internazionali.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete delle Camere di Commercio dell'Unione europea in quanto, unitamente alle Consorelle, alle Unioni regionali, all'Unioncamere, i loro organismi strumentali e le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano, rientra nel c.d. "Sistema camerale".
3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi e Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Art. 10

Unione italiana e Unione regionale delle Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione italiana delle Camere di Commercio, che cura e rappresenta gli interessi generali del sistema, delle Camere di Commercio e della rete camerale.
2. La Camera di Commercio si può associare nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania per:
 - a. esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento;
 - b. garantire la rappresentanza degli interessi comuni ed assicurare il coordinamento dei rapporti con la Regione territorialmente competente;
 - c. promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.
3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Camera di Commercio instaura con le altre Camere di Commercio, anche se ricadenti in altri territori regionali, ulteriori forme di collaborazione, ivi compresi servizi comuni e strutture compartecipate, specializzate per obiettivo o per territorio di riferimento.



TITOLO II
GLI ORGANI
Capo I
Norme generali
Art. 11
Gli organi camerali

Sono organi della Camera di Commercio:

- a. il Consiglio;
- b. la Giunta;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12
Riunioni e deliberazioni

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta trovano applicazione gli articoli 12, comma 7 e 15 commi 2 e 3 della L. 580/93 s.m.i.

Capo II
Il Consiglio
Art. 13

Composizione, costituzione e durata del Consiglio camerale

1. Il Consiglio della Camera di Commercio si compone di un numero di consiglieri determinato in base al numero delle imprese iscritte nel Registro delle imprese ovvero annotate nello stesso; tale numero è ripartito secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in base alla normativa vigente.
2. Ai fini della composizione del Consiglio camerale, la ripartizione dei consiglieri tra i vari settori economici è disciplinata dal D.M. Sviluppo Economico 4.8.2011, n. 155 s.m.i.; il relativo procedimento è attivato in tempo utile affinché sia rispettato il termine indicato dal D.M. Sviluppo Economico 4.8.2011, n. 156 s.m.i. per l'avvio delle attività di rinnovo del Consiglio sulla base della normativa vigente.
3. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio è riportata nell'allegato B), che costituisce parte integrante del presente Statuto.
4. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 2 del presente articolo, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché, dai liberi professionisti il cui rappresentante è designato dai Presidenti degli ordini professionali in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della L. 580/93 s.m.i., a termini del comma 6 dell'art. 10 del D.M. n. 156 del 4.8.2011 le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
6. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, dalla data dell'insediamento.

Art. 14
Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio è l'organo politico di programmazione, di indirizzo e di controllo dell'attività della Camera di Commercio quale espressione della volontà e dei bisogni del sistema delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti.



2. In particolare il Consiglio:
 - a) delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio;
 - d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
 - e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi dell'Ente sulla base di criteri stabiliti con Regolamenti dalla normativa vigente;
 - f) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio e tutti i regolamenti previsti dalla normativa vigente;
 - g) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.
3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 15

Requisiti, cause ostative, dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. I requisiti e le cause ostative per la nomina a componente del Consiglio sono stabiliti dalla legislazione vigente.
2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere espresse in forma scritta e inviate al Presidente della Camera di Commercio e non sono revocabili.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui - in conformità alle previsioni del Regolamento consiliare - non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. In caso di decesso, dimissione o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.
5. Il consigliere camerale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed entra in carica al momento dell'insediamento del Consiglio; in caso di surrogazione entra in carica al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di sostituzione.

Art. 16

Autonomia dei consiglieri

1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della circoscrizione di competenza della Camera di commercio. Essi non possono essere revocati dalle associazioni che li hanno designati.
2. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di espressione e di voto, nell'interesse generale delle imprese, del mercato e dell'economia provinciale, senza alcun vincolo di mandato.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto e senza vincolo di mandato. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;



- c. ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.
- 3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni e sono, comunque, tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 18

Regolamento interno

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, da apposito regolamento interno adottato dallo stesso Consiglio.

- 1. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a. la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b. la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c. i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - d. le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - e. i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - f. gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio;
 - g. le norme comportamentali a cui devono attenersi i Consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne l'imparzialità.

Art. 19

Funzionamento del Consiglio camerale

- 1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale, anche in videoconferenza, di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto. Le deliberazioni del Consiglio, fatti salvi i casi in cui si richieda a norma di legge una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della L. 580/93 s.m.i. o su materie estranee alla competenza di tale organo deliberante.
- 2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
- 3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
- 4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.
- 5. Le convocazioni avvengono mediante avviso spedito per posta elettronica o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della seduta o per telegramma. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
- 6. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
- 7. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, per l'aggiornamento del preventivo economico e per l'approvazione del preventivo economico, nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 8. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo decida il Presidente o lo richieda la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
- 9. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma precedente.



10. Gli atti e i documenti concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono raccolti a disposizione dei consiglieri 48 ore prima della seduta presso la Segreteria della Camera di Commercio. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.
11. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
12. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
13. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

Art. 20

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio è organizzato in Commissioni permanenti composte da Consiglieri ed esperti con compiti consultivi.
2. Alle Commissioni consiliari permanenti sono assegnati, con provvedimento presidenziale, tutti i membri del Consiglio che non siano anche componenti della Giunta camerale.
3. Alla prima Commissione sono assegnate le materie relative a:
 - a) Registro delle imprese;
 - b) Partecipazioni camerali in enti e società
 - c) Sistema camerale;
 - d) Bilancio e finanze;
 - e) Statuto.Alla seconda Commissione sono assegnate le materie relative a:
 - a) Servizi alle imprese;
 - b) Attività di supporto e sostegno ai processi di modernizzazione, internazionalizzazione e sviluppo economico del sistema delle imprese;
 - c) Attività di studio, ricerca e diffusione della conoscenza in materia di economia locale;
 - d) Regolazione del mercato;
 - e) Attività regolamentare nelle materie di cui ai punti precedenti.
4. Le Commissioni, nella prima seduta, a maggioranza dei presenti, eleggono nel proprio seno il Presidente, cui è demandata la convocazione delle sedute, oltre alla rappresentanza della Commissione nei confronti degli altri organi camerali. Le sedute delle Commissioni sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.
5. Alla Presidenza delle Commissioni sono rimessi per conoscenza le convocazioni della Giunta camerale con i relativi ordini del giorno.
6. Le Commissioni possono richiedere al Presidente informazioni in merito all'attuazione dei programmi e dei singoli atti adottati o in via di adozione.
7. Per i Componenti delle Commissioni non è previsto alcun compenso.



Art. 21

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può costituire commissioni consiliari diverse da quelle permanenti per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, le quali svolgono funzioni propositive e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.
2. Tali commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. Ai lavori delle commissioni possono essere chiamati esperti qualificati nelle materie affidate alle stesse.

Capo III

La Giunta

Art. 22

Composizione e durata della Giunta camerale

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. La Giunta camerale è composta dal Presidente e dai Consiglieri eletti dal Consiglio secondo la normativa vigente. Tra i componenti viene eletto almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso.
3. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto.
4. La durata del mandato della Giunta è fissata dalla legge, in coincidenza con la durata del Consiglio.

Art. 23

Competenze della Giunta camerale

1. La Giunta camerale svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla vigente normativa;
 - c) nomina, tra i propri componenti un Vicepresidente vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
 - d) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, nonché sulla costituzione e liquidazione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
 - e) nomina o designa i rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi esterni;
 - f) approva il budget direzionale e le relative variazioni come previste dalla normativa vigente;
 - g) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia ed esprime la valutazione sui risultati conseguiti;
 - h) delibera sulla partecipazione ad accordi di programma e, in generale, in merito alla collaborazione con privati e pubbliche amministrazioni;
 - i) delibera l'istituzione di uffici distaccati;
 - j) delibera in merito alla conciliazione o transazione delle vertenze nelle quali è parte la Camera di Commercio, salvo per quelle demandate al Segretario Generale;
 - k) delibera in merito alla costituzione degli organismi di arbitrato e di conciliazione e sui relativi atti diretti a disciplinarne l'organizzazione ed il funzionamento;
 - l) richiede pareri e consulenze nelle materie di propria competenza;
 - m) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale della Camera di Commercio, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici e delibera i provvedimenti programmatori di competenza in materia di personale;
 - n) designa il Segretario Generale;
 - o) nomina, su proposta del Segretario Generale, il dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale nonché il Conservatore del Registro delle Imprese;



- p) definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi in tutte le sedi della Camera di commercio.
2. La Giunta delibera, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la Giunta deve sottoporre la deliberazione, per la ratifica, al Consiglio nella prima riunione successiva.
 3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio o al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

Art. 24

Autonomia dei componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.

Art. 25

Diritti e doveri dei componenti della Giunta

1. Ciascun componente di Giunta, secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dal Segretario Generale copie di atti utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I componenti di Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza e possono utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. Ai componenti di Giunta spettano gli emolumenti deliberati dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.
4. Lo status di componente di Giunta è incompatibile con incarichi professionali, con contratti di consulenza o dipendenza presso ogni ente, azienda, consorzio o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio, oltre che nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

Regolamento interno della Giunta.

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce in particolare le modalità di convocazione ed autoconvocazione, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 27

Funzionamento della Giunta camerale

1. La Giunta è convocata in via ordinaria almeno quattro giorni prima dal Presidente della Camera di Commercio, che stabilisce l'ordine del giorno. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della L. 580/93 s.m.i. o su materie estranee alla competenza di tale organo deliberante.
2. Le modalità di convocazione della Giunta sono disciplinate dal regolamento della Giunta stessa.
3. La Giunta può essere convocata dal Presidente in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti da trattare.



4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori, consumatori e professionisti.
5. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti di comprovata professionalità.

Art. 28

Decadenza, dimissioni e sostituzione dei componenti della Giunta

1. Il membro di Giunta decade dalla carica:
 - a. nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui alla normativa vigente;
 - b. nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui alla normativa vigente;
 - c. nel caso di tre assenze consecutive e senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Le dimissioni dei componenti di Giunta devono essere espresse in forma scritta e inviate al Presidente della Camera di Commercio. Esse non possono essere revocate.
3. In caso di decesso, dimissione o decadenza di un componente di Giunta, il Presidente della Camera di Commercio convoca il Consiglio per gli adempimenti di competenza.
4. Il membro della Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto.
5. All'atto del voto ciascun consigliere ha a disposizione un solo voto di preferenza.
6. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 29

Decadenza della Giunta

La Giunta decade:

- a. per scioglimento del Consiglio
- b. per dimissioni ovvero decadenza della maggioranza dei propri componenti.

Capo IV

Il Presidente

Art. 30

Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente è eletto secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 580/93 s.m.i..
2. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto a termini di legge.
3. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni. Le dimissioni del Presidente - che non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione - sono presentate per iscritto e devono essere contestualmente comunicate al Consiglio.
4. Il Presidente ha diritto all'indennità di carica ed agli emolumenti stabiliti dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.



Art. 31

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio e ne assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo.
2. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.
In particolare il Presidente:
 - a. esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di Commercio;
 - b. convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
 - c. convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede la Giunta, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
 - d. ogni anno, in occasione del bilancio d'esercizio, presenta al Consiglio una relazione generale della Giunta sullo stato della Camera di Commercio e sulla situazione dell'economia della circoscrizione territoriale di riferimento;
 - e. controlla e verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta, garantisce la rispondenza dell'attività della Camera di Commercio ai predetti atti e relaziona ai citati organi con le modalità previste dal regolamento;
 - f. in caso di urgenza può adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica, nella prima seduta utile.
3. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia. Può invece incaricare singoli consiglieri dello svolgimento di specifiche funzioni e attività, anche provvedimentali, rientranti nelle proprie competenze.
4. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 32

Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. La Giunta della camera di commercio nomina tra i propri membri un Vicepresidente vicario.
2. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.
5. Le dimissioni del Vicepresidente sono rassegnate per iscritto al Presidente; esse non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.

Art. 33

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l'interesse proprio e quello perseguito con l'oggetto di trattazione. Il divieto in questione comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute per il tempo in cui viene trattato l'oggetto considerato.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario vicario ovvero dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.



Capo V

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 34

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Per la composizione, la nomina, la durata del mandato e le sostituzioni del Collegio dei Revisori dei Conti si applica l'art.17 della legge 580/93 e s.m.i..
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è fissata dalla legge. Il termine iniziale decorre dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. I suoi membri sono designati ai sensi della normativa vigente.
3. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
5. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera.

Art. 35

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Art. 36

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta camerale, i contenuti della quale sono stabiliti con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ove sono indicate anche eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del Collegio.
2. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di Commercio.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO III

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Capo I

Principi generali

Art. 37

Distinzione delle funzioni

La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, che sono di competenza del Consiglio, della Giunta, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti e le funzioni di attuazione e gestione che spettano al Segretario Generale ed ai dirigenti secondo le norme vigenti.



Art. 38

Principi organizzativi

1. La Camera di Commercio definisce la propria organizzazione tenendo presente la distinzione di cui al precedente articolo e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, ispirandosi ai seguenti criteri:
 - a. funzionalità rispetto ai compiti e programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. ampia flessibilità nelle determinazioni operative e gestionali;
 - c. collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
 - d. garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
2. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
3. Ogni determinazione organizzativa assunta dalla Camera di Commercio assicura l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

Art. 39

Incarichi e consulenze.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, la Camera di Commercio può avvalersi di consulenti, esperti esterni o imprese di servizi specializzate, in conformità alla vigente normativa.

Capo II

Struttura organizzativa

Art. 40

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio, ai sensi dell'art.20 della Legge 580/1993 e s.m.i., svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione a termini dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta.
2. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale ed è nominato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 41

Funzioni vicarie del Segretario Generale

1. La Giunta con propria deliberazione, su proposta del Segretario generale, individua il dirigente che assume le funzioni vicarie di quest'ultimo.

Art. 42

I dirigenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 43

Valutazione interna. Controllo di gestione

1. Le funzioni di valutazione interna previste dalla legge sono svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione, in composizione monocratica, è nominato dalla Giunta nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

Art. 44

Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individua gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.
2. Il Regolamento stabilisce, in particolare, l'assetto macrostrutturale dell'Ente, determinando le caratteristiche delle aree e dei servizi della Camera.

Art. 45

Regolamento sull'acquisizione, gestione e sviluppo del personale

1. I rapporti di lavoro del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dal Codice Civile, dalla legge e dai contratti collettivi e individuali di lavoro, secondo le rispettive competenze previste delle vigenti disposizioni in materia.
2. La Camera, nell'ambito di tali norme, disciplina, con proprio regolamento, l'acquisizione, la gestione e lo sviluppo del personale.

TITOLO IV

AZIENDA SPECIALE E PARTECIPAZIONI

Art. 46

Azienda speciale

1. L'azienda speciale è un organismo camerale strumentale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotata di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. L'azienda speciale opera secondo le norme del diritto privato ed è gestita secondo le regole di amministrazione proprie del diritto commerciale e le norme del D.P.R. 254/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base a un proprio Statuto.
3. L'azienda speciale è costituita con deliberazione dalla Giunta camerale, che ne approva il relativo statuto.
4. Gli amministratori dell'azienda speciale sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti nello Statuto dell'Ente camerale e nello statuto dell'azienda stessa nel rispetto delle differenze di genere.
5. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'azienda speciale accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti anche attraverso i propri componenti nominati nell'organo di amministrazione aziendale.

Art. 47

Partecipazioni della Camera di Commercio e gestioni indirette

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del Codice Civile e la normativa vigente, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.



Art. 48

Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni devono godere dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. I medesimi rappresentanti informano periodicamente il Presidente sulla gestione dell'Organismo al quale sono preposti.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 49

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio. Bilancio

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio avviene nel rispetto dei principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza.
2. Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, sono approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro i termini di legge.

Art. 50

Fondo di perequazione

La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti nonché mediante le altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento.
2. I regolamenti camerali sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio nonché mediante le altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento.

Art. 52

Adozione dei regolamenti camerali

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

Art. 53

Entrata in vigore dello Statuto

Lo Statuto camerale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

Art. 54

Modifiche dello Statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
2. La deliberazione di abrogazione dello statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Le modifiche dei regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

Art. 55

Organi in carica

Gli Organi della Camera di Commercio così come insediati alla data di adozione del presente Statuto restano in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art. 56

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A) ALLO STATUTO – (art..2, comma 2)



ALLEGATO B) ALLO STATUTO – (ART.13 – COMMA3)

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto complessivamente da 25 membri, dei quali 22 in rappresentanza dei settori economici e 3 in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei professionisti.
2. I 22 consiglieri in rappresentanza dei settori economici sono ripartiti così come appresso:

Settori di attività economica	Numero di consiglieri
agricoltura	4
artigianato	2
industria	4
commercio	4
cooperazione	1
turismo	1
trasporti e spedizioni	1
credito e assicurazioni	1
servizi alle imprese	3
altri settori	1
totale	22

3. All'interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma per le piccole imprese.